



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

TESTO COORDINATO

(ultime modifiche entrate in vigore il 29.12.2012)

Approvato con deliberazioni di C.C.:

- n. 69 in data 19.12.2008
- n. 34 in data 22.07.2009
- n. 50 in data 02.07.2012
- n. 76 in data 19.11.2012

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli
- Art. 4: Ostensibilità e validità dei titoli
- Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

- Art. 6: Disposizioni generali
- Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 8: Sovraffollamento ad uso abitativo
- Art. 9: Occupazione di altri locali
- Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 11 bis: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 12: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- Art. 13: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 14: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni
- Art. 15: Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 16: Sgombero neve e ghiaccio
- Art. 17: Divieto di inzaccherare
- Art. 18: Rami e siepi
- Art. 19: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)
- Art. 20: Terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 21: Pulizia fossati
- Art. 22: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi
- Art. 23: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 24: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 25: Divieto di campeggio libero
- Art. 26: Deposito di cicli - carrozzelle - carriole
- Art. 27: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici
- Art. 27 bis: Atti contrari al decoro urbano

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 28: Disposizioni di carattere generale
- Art. 29: Segnalazioni sonore - sirene e campane
- Art. 30: Sorgenti sonore - abitazioni private
- Art. 31: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 32: Attività rumorose
- Art. 33: Dispositivi sonori di allarme

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

- Art. 34: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere
- Art. 35: Materiale di espurgo e prodotti maleodoranti - concimazioni di terreni -
- Art. 36: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse
- Art. 37: Apertura di botole e chiusini
- Art. 38: Protezioni in caso di lavori
- Art. 39: Pitture e verniciature fresche
- Art. 40: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere

- Art. 41: Trattamenti antiparassitari
- Art. 42: Depositi esterni
- Art. 43: Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 44: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento – carichi sospesi
- Art. 45: Disposizioni sui cantieri edili
- Art. 46: Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 47: Luminarie e cavi elettrici
- Art. 48: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni
- Art. 49: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO 5 : ANIMALI

- Art. 50: Maltrattamento e abbandono
- Art. 51: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie
- Art. 52: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani
- Art. 53: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto
- Art. 54: Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 55: Aree accessibili ai cani
- Art. 56: Paletta e sacchetto
- Art. 57: Disturbo della quiete pubblica
- Art. 58: Altri divieti
- Art. 59: Avvelenamenti e trappole
- Art. 60: Colombi

TITOLO 6 SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 61: Oggetto e definizioni
- Art. 62: Aree destinate agli spettacoli viaggianti
- Art. 63: Autorizzazioni e concessioni
- Art. 64: Criteri di concessioni delle aree – Attribuzione di punteggi ai concessionari
- Art. 65: Obblighi a carico del concessionario
- Art. 66: Rinunce
- Art. 67: Subingresso e variazioni
- Art. 68: Istruttoria per la concessione delle aree
- Art. 69: Tributi
- Art. 70: Orari e modalità di esercizio
- Art. 71: Sospensione o revoca della concessione
- Art. 72: Sanzioni

TITOLO 7: VARIE

- Art. 73: Targhetta dell'amministratore di condominio
- Art. 74: Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 75: Contrassegni del Comune

TITOLO 8 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 76: Sanzioni amministrative
- Art. 77: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 78: Abrogazioni di norme
- Art. 79: Entrata in vigore
- Art. 80: Norma finale

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili di servizio preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti che in relazione all'attività che si intende esercitare siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
3. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalla attività assentita, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla autorizzazione o concessione rilasciata;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo nuove condizioni che si rendessero necessarie.
4. Oltre alle norme regolamentari ed alle prescrizioni riportate sul titolo autorizzatorio, i titolari debbono osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti, di cui al successivo art. 76.
5. L'ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:
 - a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
 - b) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista abilitato o, qualora il Responsabile dell'ufficio competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Art. 4: Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. I titoli non possono di norma avere validità superiore ad un anno, alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare. Qualora il Responsabile del Servizio competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.
4. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.
5. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o ad uso pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 6: Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
 - c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

- d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni; conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- e) sedersi sui monumenti e sui gradini degli edifici pubblici e di culto, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti di ponti, canali e strade, arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- f) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili che provochino disturbo o pericolo, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti anche se non atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- g) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- h) gettare od immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere immergersi o immergere animali;
- i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- j) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- k) vendere oggetti, chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune;
- l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- m) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori;
- n) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato;
- o) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Sportive, Ricreative, Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate;
- p) la balneazione ed il nuoto negli spazi acquei pubblici prospicienti le aree pubbliche;
- q) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- r) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- s) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito; tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.

Art. 8: Sovraffollamento ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14 mq. per i primi 6 abitanti, e di 10 mq. per ciascuno dei successivi. Si considera sovraffollamento la

permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di una persona in più rispetto ai parametri sopra indicati, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. Gli immobili idonei ad ospitare oltre sei persone dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico ogni 6 abitanti.

3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.

4. In caso di inottemperanza alla diffida degli accertatori, il Dirigente competente, provvederà ad inoltrare la diffida per iscritto ai trasgressori ed ai proprietari dell'immobile;

5. In caso di inosservanza a quanto intimato, il Responsabile di servizio competente ordina lo sgombero dell'immobile disponendone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

6. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 9: Occupazione di altri locali

1. È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc. o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS e all'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 N.380. Detti locali non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e da quanto a tale fine destinato.

3. In caso di ulteriore accertato uso ai fini abitativi dei locali di cui al comma 1, il Responsabile di Servizio competente dispone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che ne esista la possibilità ai fini della viabilità.

2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.

3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

- a) mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione, effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
 - b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività;
 - c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrature, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - e) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
 - f) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio;
 - g) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
 3. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per l'esecuzione di opere edilizie, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
 4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla pubblicità e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi, e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze. Gli interessati dovranno presentare al Comune domande correlate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 11 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 13 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili dell'intero territorio comunale e sono integrative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia edilizia.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, qualora intendano dotarsi di un impianto satellitare dovranno optare per antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; valgono al riguardo le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e le norme di legge vigenti;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel

quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso il cortile" dal Regolamento di Condominio e comunque non visibile dalla pubblica via.
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà esser posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da un tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di 100 cm;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm 50) e dalla parabola (massimo cm 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne qualora non fosse tecnicamente possibile i cavi dovranno essere raccolti in canalizzazioni esterne. Sono sempre vietati i cavi volanti;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva a edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (norme di tutela paesaggistico/ambientale). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (norme per la sicurezza degli impianti).

5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4, fatto salvo il periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2011 in cui verranno comunque comminate sanzioni amministrative.
- b) In casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei dodici mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) Ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

- d) La fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione dell'antenna o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della Legge sulla sicurezza degli impianti (L. 5 marzo 1990 n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

6. In caso di inottemperanza all'obbligo di dotazione di antenne centralizzate o raggruppate e mancato rispetto alle prescrizioni di cui alle lettere g), h) e i) del comma 4 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione coattiva.

Art. 12: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico di qualunque materiale, come residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali di sterramento e materiali metallici.
2. E' altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1°, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato; in caso di necessità potranno essere accumulati temporaneamente ed alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.
3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 13: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire gli orari in cui effettuare le predette operazioni.

Art. 14: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione di terreni

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue per i terreni ad uso agricolo dovrà essere eseguita nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e dei liquami dovrà comunque essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia.
3. Il Sindaco potrà provvedere ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
4. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 15: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

Art. 16: Sgombero neve e ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, devono provvedere ad eliminare la neve caduta sui tetti e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo ed hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolo le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Art. 17: Divieto di inzaccherare

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o inzaccherare sia persone in fase di attraversamento stradale che in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 18: Rami e siepi

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
2. Si possono ammettere, in particolari circostanze, sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e corsi d'acqua in genere, sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali, nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 19: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano). I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati, devono intervenire in modo tempestivo possibilmente con la rimozione meccanica ovvero eseguire tutti gli interventi necessari atti ad eliminare i parassiti.
2. In caso d'inerzia da parte dei privati, Responsabile di Servizio competente ordina uno specifico intervento di rimozione.

Art. 20: Terreni confinanti col suolo pubblico.

1. Ogni terreno, compresi i lotti edificabili non ancora edificati, deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con

particolare riguardo allo sfalcio dell'erba e delle sterpaglie anche allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Il Comune ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni confinanti col suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

3. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

4. Su tutti i terreni confinanti con le aree pubbliche dovranno essere eseguite le idonee opere atte ad impedire lo sgorgo delle acque piovane sulla pubblica via.

Art. 21: Pulizia fossati

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interponderali. I proprietari medesimi, di conseguenza, sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque. I fossi di scolo delle acque abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura, dovranno essere ripristinati.

3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua pubblici e privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

4. Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

5. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Art. 22: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi

1. E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Comune.

Art. 23: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti similari, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. E' vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

3. E' vietato, inoltre, a tale fine:

- a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
- b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 24: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza apposita autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico l'esercizio di attività artigianali.
2. La riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 25: Divieto di campeggio libero

1. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, salvo rilascio di autorizzazione.
2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli e le attrezzature di cui sopra saranno rimosse e depositate in idoneo luogo.

Art. 26: Deposito di cicli - carrozzelle - carriole

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. E' vietato, altresì, incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli ad infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico.
3. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia locale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 27: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccetto dei velocipedi se non diversamente segnalato;
 - c) introdurre animali dove il divieto è segnalato. Nelle aree attrezzate per il giuoco dei bambini è sempre vietata la circolazione dei cani;
 - d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle, salire sugli alberi o aggrapparvisi;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;

- g) collocare sedie, tavolini, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - h) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Art. 27 bis – Atti contrari al decoro urbano

In tutto il territorio comunale, sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato:

- Contrattare prestazioni sessuali a pagamento ovvero, consentire la salita a bordo del veicolo di soggetti che esercitano l'attività di prostituzione ovvero che per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano inequivocabilmente l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- Intrattenersi in luoghi appartati con soggetti che esercitano l'attività di prostituzione;
- Concordare prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- Intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico assumendo atteggiamenti ovvero indossando abiti succinti preordinati ad attirare la potenziale clientela.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28: Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

Art. 29: Segnalazioni sonore - sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.
3. Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 06.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 30: Sorgenti sonore - abitazioni private

1. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nel periodo 1° aprile al 30 settembre e dalle 13.00 alle ore

14.30 negli altri mesi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.

3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Art. 31: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada e facendo opera di persuasione con proprio personale.

2. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente comma sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori anche al di fuori dei locali e che siano riconducibili agli avventori o clienti degli stessi.

Art. 32: Attività rumorose

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di attività che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

a) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00;

c) nei giorni di sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, domenica e festivi non consentiti.

2. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio ed i lavori in economia, ovverosia piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolti a fini privati sono consentiti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mentre il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 20.00 in entrambi i casi con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

3. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri su indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.R.G..

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività temporanee, quali cantieri edili od altre lavorazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comando di Polizia locale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in

modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 ed in entrambi i casi con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo deroga espressa rilasciata dal Comune. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà temporaneamente modificare tali orari e periodi.

8. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival, sagre paesane o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe su richiesta scritta e motivata.

9. Le sopraccitate manifestazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano determinare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al comma 5°.

Art. 33: Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente, dalla pubblica via, la sede da cui proviene l'allarme;

c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. I veicoli, in caso di funzionamento del dispositivo d'allarme non corrispondente alle disposizioni del presente articolo verranno rimossi e depositati in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 34 : Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori che arrechino inconvenienti, danno o molestia.

2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, purché non siano appositamente attrezzate.

Art. 35 materiale di espurgo e prodotti maleodoranti – concimazione di terreni

1. Fatte salve le prescrizioni previste dalla vigente normativa Statale, Regionale e Provinciale nonché dallo specifico Regolamento comunale, la distribuzione degli effluenti di allevamento e dei liquami dovrà comunque essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia.
2. Il Sindaco potrà provvedere ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 36: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37: Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38: Protezioni in caso di lavori

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, liquidi, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo con l'uso di strumenti e comunque con modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 39: Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 40: Accensioni di fuochi immissioni di fumo ed esalazioni – polvere

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico sanitari o favorire il ricovero di animali molesti.
3. E' fatta salva, nel periodo dal 01 dicembre al 31 marzo, la possibilità di ricorrere allo autosmaltimento mediante combustione all'aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, unicamente per gli scarti legnosi residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti e vigneti affetti da malattie delle piante per le quali si deve procedere allo smaltimento mediante combustione; la necessità di procedere a tale pratica deve essere opportunamente dimostrata mediante la certificazione di un tecnico specializzato.
4. L'accensione di fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera.
5. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.

Art. 41: Trattamenti antiparassitari

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - i) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

- j) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- k) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- l) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- m) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;
- n) tenere, in ogni caso, a disposizione le procedure da adottare in caso di intossicazione o avvelenamento relative al prodotto in uso.
4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n).

Art. 42: Depositi esterni

1. Al fine di prevenire l'infestazione della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 43: Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 44: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento – carichi sospesi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e segg. l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.
5. Le manovre con i carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
6. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 45: Disposizioni sui cantieri edili

1. In tutti i cantieri dove si svolgono interventi edilizi, così come previsto dal Regolamento edilizio comunale, deve essere esposta in modo chiaro e visibile dalla pubblica via una tabella delle dimensioni minime di cm. 70 x 100 con le seguenti indicazioni:
 - tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - estremi del titolo abilitativo;
 - nominativo del committente;
 - nominativo del progettista;
 - nominativo del direttore dei lavori;
 - nominativo del responsabile di cantiere;
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - recapito telefonico per emergenze.
2. I cantieri in fregio agli spazi aperti al pubblico devono essere opportunamente recintati. Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m. 2,00 e, al pari di tutte le altre strutture provvisorie, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Le aperture che si applicano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale, devono essere muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. In cantiere devono essere conservati, a disposizione degli agenti addetti al controllo, il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o d.i.a.) con gli elaborati grafici allegati e ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o delle caratteristiche ambientali del luogo.
5. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Art. 46: Impianti, contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

4. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.
5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 47: Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e attivati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 48: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 49: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 50: Maltrattamento e abbandono

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi, sottoporlo ad eccessivi sforzi e fatiche, abbandonarlo o mal custodirlo.
2. E' inoltre vietato:
 - a) addestrare animali per combattimenti;
 - b) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - c) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti ad incroci o razze di cui all'elenco dell'ordinanza del Ministero della salute del 12 dicembre 2006 e successive modifiche;
 - d) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - e) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, comma 2 e 3 , della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche;
 - h) utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio;
 - i) spellare o spennare animali vivi.
3. La soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante metodo eutanascico e praticata da medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 51: Accudimento e condizioni igienico – sanitarie

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola.
2. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso e deve:
 - a) averne cura e rispettarne i diritti e le norme dettate per la tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie individuali;
 - b) mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere;
 - c) accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni.
3. La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile, per cui è necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
4. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 52: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani

1. I cani detenuti in spazi delimitati, recintati necessitano di un'area idonea tenuto conto della razza e della taglia dell'animale e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.
2. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate.
3. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto impermeabilizzato, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno.
4. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
5. La custodia a catena o di analogo sistema di contenzione di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria; in ogni caso la catena dovrà avere le seguenti dimensioni:
 - a) catena fissa con una lunghezza non inferiore a mt. 5 e fissata ad un'altezza da terra non superiore a mt. 1;
 - b) catena a cavo aereo di lunghezza non inferiore a mt. 4 collegata ad altra catena di lunghezza minima di mt. 5 ed alta da terra mt.1,5 a mezzo di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
6. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
7. E' vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. L'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
8. Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
9. E' vietato tenere permanentemente animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente od eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, quali cantine, garage o altri locali chiusi, balconi o box esterni in lamiera.

Art. 53: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto

1. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.
2. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determinino sofferenza. In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inadeguati o comunque tali da procurare loro danni fisici: gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.
3. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto.
4. E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 2 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. In ogni caso è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa; la sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

Art. 54: Cattura dei cani e di altri animali

1. La cattura di cani vaganti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 55: Aree accessibili ai cani

1. Nell'ambito di giardini, aree verdi, parchi possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati di apposite attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
2. E' vietato l'accesso ai cani e ad altri animali nei pubblici uffici, nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari. La possibilità di consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini e nelle aree di pertinenza di impianti sportivi, opportunamente segnalate.

Art. 56: Paletta e sacchetto

1. I proprietari o detentori di cani od altri animali devono immediatamente raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica.
2. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

Art. 57: Disturbo della quiete pubblica

1. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno od incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.
2. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
3. I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne e di riposo, così come stabilite all'art. 32, i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.
4. Il detentore potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

Art. 58: Altri divieti

1. E' fatto divieto di :
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stilloidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

- d) aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
 - e) permettere che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;
 - f) accedere con animali nei luoghi dedicati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, negli uffici pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da tali divieti i cani - guida che accompagnano i ciechi;
 - g) introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "è vietato introdurre animali". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida;
 - h) tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
 - i) detenere animali in condizioni di eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
2. La detenzione di arnie per l'apicoltura non è consentita nelle zone residenziali.

Art. 59: Avvelenamenti e trappole

- 1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
- 2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità, precauzioni e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 3. I medici veterinari, pubblici e privati, che abbiano il sospetto clinico e/o conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio dell'Azienda ULSS competente, che provvederà a comunicarli al Sindaco. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Art. 60: Colombi

- 1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali. Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.
- 2. Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.

TITOLO 6: SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 61: Oggetto e definizioni

1. Il presente titolo disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione di spettacoli viaggianti.
2. Il numero delle attrazioni e la loro posizione è quello determinato in sede di prima applicazione, ed ha origine dalla posizione storica di parte o di tutti gli operatori. Tale composizione quantitativa e qualitativa in ordine alle attrazioni che compongono il parco deve essere in armonia con gli interessi generali e quelli degli operatori.
3. Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 18/05/2007 del Ministero dell'Interno.

Art. 62: Aree destinate agli spettacoli viaggianti

1. Le aree site nel Comune destinate all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante in occasione di Sagre e Feste ricorrenti, sono:
 - piazza A. Moro in occasione della Festa della Befana e del Carnevale
 - piazza Vittorio Emanuele II a Villorba in occasione della "Sagra di Villorba" e della "Festa d'Autunno" organizzate dalla parrocchia SS. Fabiano e Sebastiano;
 - via Chiesa Lancenigo, in occasione della "Sagra del Carmine" organizzata dal Gruppo Ricreativo Lancenigo;
 - via Montegrappa, presso il campetto della Parrocchia di San Sisto in occasione della "Festa a San Sisto" organizzata dalla U.S. di S. Sisto;
 - via Postioma, presso il parcheggio dell'asilo e del centro Polisportivo, in occasione della "Sagra di Catena - Fiera Bovina" organizzata dalla Polisportiva di Catena;
 - via Pastro, a Fontane in occasione della "Sagra di Fontane", organizzata dalla Parrocchia di Fontane;
2. L'occupazione non dovrà comunque interessare i percorsi pedonali riservati (piste ciclabili, marciapiedi, gallerie, ecc.).
3. Altre aree potranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n. 337/68, specificando la durata massima delle concessioni e ogni altra modalità di utilizzo in ottemperanza ai dispositivi generali in materia di sicurezza, igiene, ordine pubblico, ecc..
4. In occasione di sagre, feste e manifestazioni varie (ricorrenti o occasionali), potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'installazione di spettacoli viaggianti, con le prescrizioni di cui al punto 2, anche in aree diverse da quelle indicate al punto 1, limitatamente alla durata delle feste stesse e regolarmente coordinate e verificate in materia di sicurezza, viabilità e igiene.
5. Qualora l'attività di circo e di spettacoli viaggianti venga richiesta su superfici di proprietà privata, alla domanda di licenza per spettacolo deve essere allegata la dichiarazione del proprietario del terreno ove risulti che ne consente l'utilizzo assumendosene le responsabilità conseguenti.

Art. 63: Autorizzazioni e concessioni

1. L'installazione delle attrazioni su suolo pubblico è subordinata al rilascio di specifica concessione.
2. La durata delle concessioni è di 10 giorni continuativi prorogabili se non vi sono richieste di altri operatori. La proroga non potrà essere accordata in concomitanza con le sagre paesane.
3. Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione e della non riparabilità della stessa in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno.
4. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del complesso di attrazioni, saranno determinati dall'Amministrazione Comunale in base alla durata della Sagra e/o di altre

feste pubbliche autorizzate. Ulteriori periodi potranno essere fissati dall'Amministrazione Comunale.

5. Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della Legge 18.03.1968 nr. 337, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

6. Nella domanda, il soggetto richiedente dovrà indicare, pena l'esclusione:

- a. Generalità complete (residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, recapito telefonico, codice fiscale, partita IVA e indirizzo mail con posta certificata);
- b. Periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- c. Codice identificativo dell'attrazione, ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', la data di iscrizione della attrazione sulla licenza ;
- d. Precise misure di ingombro delle attrazioni (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, cassa, ecc....);
- e. Copia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 69 del TULPS, rilasciate dal Comune di residenza o sede legale dell'azienda o chiari e verificabili riferimenti alla medesima;
- f. Copia della polizza assicurativa per Responsabilità civile in corso di validità per la specifica attrazione per cui si chiede la concessione, oppure chiari e verificabili riferimenti alla medesima,
- g. Copia del collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 7 del DM 18/5/2007 del Ministero dell'Interno.

7. Qualora il numero delle attrazioni sia superiore a 9 è necessaria la convocazione della CCVLPS (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), diretta a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza tra le attrazioni, l'affollamento massimo previsto, l'esistenza dei percorsi di emergenza ed impartire ogni altra prescrizione finalizzata all'incolumità degli utenti e dei frequentatori.

Art. 64: Criteri di concessione delle aree – Attribuzione di punteggi ai concessionari

1. E' da considerarsi "**concessionario abituale**" l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico almeno per i 5 anni immediatamente precedenti a quello cui ci si riferisce, con la medesima attrazione e per lo stesso turno.

Gli operatori che non sono abituali concessionari sono considerati "**nuovi richiedenti**".

2. La concessione avviene sulla base dei punteggi attribuiti agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie, nelle quali vengono inseriti anche i nuovi richiedenti con punteggi assegnati come segue:

a. Punt 1

Per ogni domanda annuale di partecipazione al turno interessato a prescindere dal tipo di attrazione per cui è stata presentata l'istanza. Il punteggio verrà attribuito anche in caso di mancata concessione ed esclusivamente se la domanda è stata presentata correttamente

b. Punt 1

Per ogni anno di concessione ottenuto.

c. Punt 0,10

Per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacolo viaggiante, documentabile dalla domanda o dalla copia della visura del Registro Imprese.

I punteggi di cui al punto a. verranno attribuiti a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.

I punteggi di cui al punto b. verranno attribuiti a partire dall'anno 2010.

3. I punteggi di cui sopra non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione della domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 2 anni.
4. In caso di successione per morte del titolare o per passaggio di proprietà, il punteggio sarà trasmesso a subentrante in osservanza a quanto previsto dal comma 1 art. 67 del presente regolamento.
5. Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.
6. E' sempre riservato un posteggio per un'Attrazione di Novità" e si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie previste al comma 6, punto c., dell'art. 63 e che sia decisamente diversa dalle attrazioni presenti alla manifestazione di cui trattasi.
Sarà motivo di esclusione l'omessa presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 65: Obblighi a carico del concessionario

1. Il gestore, nell'area concessa, avrà cura di adottare ogni accorgimento per scongiurare qualsiasi danno al patrimonio pubblico.
2. Il Comune di Villorba si riserva di chiedere il pagamento di eventuali danni per il mancato ripristino dell'area occupata, nonché il ristoro delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.
3. Ove previsto deve essere effettuato il versamento del COSAP (canone occupazione spazi e aree pubbliche), il mancato pagamento comporta la revoca del provvedimento autorizzativo.
4. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo ad ogni esercente di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi e Uffici competenti, la seguente documentazione:
 - Autorizzazione temporanea di esercizio e di occupazione di suolo pubblico;
 - Originale della licenza di esercizio;
 - Documento di riconoscimento dell'esercente o del sostituto presente nell'esercizio;
 - Documentazione attestante la registrazione dell'attrazione;
 - Elenco dei prezzi.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione di Corretto Montaggio firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti, dei geometri o dei periti industriali) o dallo stesso titolare di licenza qualora legittimato a firmare tale dichiarazione e dovranno essere state ottemperate le seguenti prescrizioni:
 - a) Dovrà essere garantita una distanza minima di almeno: m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'adeguata area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - c) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - d) ogni attrazione dovrà disporre di almeno un estintore- avente capacità estinguente non inferiore a 34A-244B-C- in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico.
6. E' vietata la sub-concessione in qualsiasi forma.
7. L'inosservanza delle prescrizioni sopra descritte comporta:
 - il diniego al rilascio dell'autorizzazione;
 - l'addebito al concessionario dei danni conteggiati;
 - l'applicazione delle sanzioni come indicato dal successivo art. 72;
 - l'esclusione per le successive manifestazioni.

Art. 66: Rinunce

1. L'esercente che intenda rinunciare alla presenza concessa è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 10 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore, debitamente documentati.
2. La rinuncia alla partecipazione alla stessa manifestazione per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale del punteggio, qualunque sia il motivo della rinuncia stessa. I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal turno successivo.
3. Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 64, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione. Ad essi verrà data comunicazione a mezzo raccomandata e dovranno comunicare l'accettazione entro 7 gg. dal ricevimento. La mancata comunicazione entro i termini dovuti avvierà l'iter previsto dai commi precedenti.
4. In ogni caso deve essere garantito il giusto equilibrio tra le attrazioni in riferimento alla fascia di età a cui sono rivolte, al fine di consentire a tutti un esercizio economicamente attivo.

Art. 67: Subingresso e variazioni

1. Il trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS deve essere provato con scrittura privata autenticata e comporta, per il subentrante, l'acquisizione del punteggio di precedenza acquisito dal cedente.
2. Il subingresso e le variazioni di residenza, del gestore e del conduttore, la cessazione dell'attività, sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni e comunque entro e non oltre i 30 giorni precedenti l'inizio della manifestazione.
3. Il punteggio della singola attrazione viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 64 e seguenti.

Art. 68: Istruttoria per la concessione delle aree

1. Quindici giorni prima della data di installazione del parco giochi, esaminate le domande presentate, verrà predisposta la graduatoria degli abituali concessionari, nonché l'aggiunta dei nuovi richiedenti.
2. Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite pubblicazione nel sito internet del Comune di Villorba.
3. La collocazione di ogni attrazione sarà determinata dall'ufficio di Polizia Locale, ed individuata in base allo spazio disponibile, ed alle dimensioni dell'attrazione.
4. 10 giorni prima dell'inizio di ogni manifestazione, il Comando di Polizia Locale comunicherà:
 - l'esito dell'istanza;
 - le date della manifestazione;
 - lo schema della collocazione dell'attrazione, qualora ciò si rendesse necessario.
5. L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificamente motivato e comunicato almeno 10 giorni prima l'inizio della manifestazione.
6. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che l'attrazione sia di caratteristiche diverse da altre presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.
7. A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altri presenti nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per

altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

8. Il rigetto dell'istanza di concessione potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco

9. Il ricorso deve essere presentato entro i 15 giorni successivi alla data della notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.

Art. 69: Tributi

L'occupazione di aree pubbliche per spettacolo viaggiante, con o senza attrezzatura, è soggetta al pagamento del Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche, in base al vigente regolamento comunale in materia. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'attività, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione come previsto dall'art. 65 del presente Regolamento.

Art. 70: Orari e modalità di esercizio

Il Sindaco può fissare, con propria ordinanza, anche per ogni singola manifestazione, gli orari di esercizio delle attrezzature di spettacolo viaggiante e degli spettacoli effettuati senza attrezzatura. L'esercizio di tali attività, anche in considerazione dell'art. 32 del presente Regolamento, non è comunque consentito oltre le ore 24.00.

Art. 71: Sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune potrà sospendere o revocare in ogni momento e senza preavviso, la concessione data per motivi di pubblico interesse, mancata osservanza delle prescrizioni o perdita dei requisiti, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni impartite dalla CCVLPS, e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 72: Sanzioni

Fatte salvo le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e dal C.P., potranno essere comminate sanzioni accessorie disciplinari, che in base alla gravità, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, potranno comportare:

- l'esclusione dalla graduatoria definitiva o temporanea;
- la revoca della concessione;
- la perdita dell'anzianità.

TITOLO 7: VARIE

Art. 73: Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore a mezzo metro quadrato.

Art. 74: Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatte salve le disposizioni penali, è vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, etc..

Art. 75: Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO 8 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76: Sistema sanzionatorio.

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 bis del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il Responsabile del Settore Polizia locale è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.18 della Legge 689/81.
3. Ove il Responsabile del Settore Polizia locale rilevi una situazione di incompatibilità come previsto dalle norme sul pubblico impiego, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario del Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 4 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali dove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Art. 77: Sanzioni

1. In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma.
3. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

5. In caso di inottemperanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere verrà eseguita dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'interessato.

Art. 78: Abrogazioni di norme

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente Regolamento ad eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso.

Art. 79: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio comunale, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 80: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.